

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 739

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2001

—————

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,
recante attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini scientifici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le normative che permettono e regolamentano l'attuazione e la pubblica espressione di libertà politiche, religiose o di coscienza rappresentano un indice di democrazia e di cultura.

L'Italia è l'unico Paese al mondo che regolamenta in maniera specifica il diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione su animali.

La legge 12 ottobre 1993, n. 413, recante norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, permette ai cittadini che lo desiderano di non compiere esperimenti su animali.

I principali interessati all'applicazione di questo diritto sono sicuramente gli studenti universitari delle facoltà scientifiche. Prima di affrontare, nella tesi di laurea, la loro prima esperienza di lavori di ricerca, gli studenti devono infatti compiere una serie di attività di laboratorio, variabili in funzione della tipologia del corso e della facoltà, comunemente definite attività di laboratorio didattico-dimostrative, in alcune delle quali sono inserite delle prove con animali.

In seguito alla entrata in vigore della citata legge n. 413 del 1993, gli istituti universitari sono obbligati a fornire agli studenti altre metodologie che non facciano uso di animali (articolo 4, comma 3), per lo svolgimento dell'attività di laboratorio e la preparazione all'esame.

Data anche la difficoltà di organizzare, all'interno dello stesso laboratorio, due serie differenti di sperimentazioni, la quasi totalità degli istituti universitari risulta tuttora completamente inadempiente; agli studenti che vengono a conoscenza per canali propri di questo loro diritto (malgrado l'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 413 del 1993 lo richieda, normalmente gli studenti

non vengono informati dalle apposite strutture universitarie) e desiderano dichiarare obiezione di coscienza viene soltanto permesso di non compiere la prova con l'animale.

Anche in questo caso, come è successo per ogni altra direttiva che riguardi obiezioni di coscienza, la legge n. 413 del 1993 ha creato delle impreviste ripercussioni sul tessuto sociale del Paese e sulle altre direttive che lo regolamentano.

In Italia, l'utilizzo degli animali a fini sperimentali è regolamentato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, che recepisce la direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986. Tale direttiva esclude espressamente l'insegnamento fra gli ambiti regolamentati, ma i singoli Paesi possono introdurre leggi più restrittive a tutela degli animali.

La didattica è regolamentata quindi in Italia dall'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 116 del 1992, che recita: «In deroga all'articolo 3, comma 1, il Ministro della sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi».

La legge n. 413 del 1993 obbliga le strutture a fornire allo studente modalità di insegnamento che non prevedano l'utilizzo di animali ma, in caso di esistenza di metodi sostitutivi utilizzabili, lo stesso utilizzo di animali non dovrebbe essere permesso in quanto, secondo il decreto legislativo n. 116 del 1992, cade il caso di «inderogabile necessità», data appunto la possibilità di ricorrere ad alternative.

Inoltre, il caso di inderogabile necessità viene automaticamente a cadere dal momento in cui tutti gli studenti obiettori hanno

la possibilità di compiere attività di laboratorio e di superare l'esame universitario.

In un recente rapporto preparato da studenti e da dottorandi di ricerca italiani, in collaborazione con docenti, ricercatori e gruppi studenteschi di università italiane e straniere, sono stati presentati:

a) una serie di alternative all'uso dell'animale per gli esperimenti didattico-dimostrativi;

b) un'analisi dei costi dalla quale si ricava il risparmio economico che si avrebbe sostituendo le prove su animali;

c) alcuni esempi di validazioni ottenute confrontando i risultati degli esami di stu-

denti che avevano testato le nuove metodologie con quelli di studenti che avevano svolto le tradizionali sperimentazioni su animali;

d) alcuni esempi di già avvenuta sostituzione degli animali in università straniere;

e) dichiarazioni di docenti italiani e stranieri sulla possibilità di sostituire gli animali nelle esercitazioni didattico-dimostrative.

Per risolvere quindi i problemi organizzativi e giuridici delle università italiane è stato redatto il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è sostituito dal seguente:

«3. Sono vietati gli esperimenti su animali vivi e su animali o loro parti, nonchè l'utilizzo di animali, o loro parti, uccisi per scopo didattico».

2. Ai fini della realizzazione di corsi alternativi di studio, previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge 12 ottobre 1993, n. 413, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2001, in prosecuzione dell'impegno di spesa già previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, la spesa annua di lire 2 miliardi, per l'anno 2001 e di euro 1.032.914 a decorrere dall'anno 2002, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. I metodi alternativi di studio che non impiegano animali, se praticati da più di cinque facoltà universitarie, sono adottati dal

Ministro della salute, con proprio decreto, in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: «commi I e III» sono sostituite dalle seguenti: «primocomma».

Art. 4.

1. Non sono soggette alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, le pratiche diagnostiche e terapeutiche eseguite nell'interesse della sanità e della salute degli animali.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è consentito l'utilizzo dei preparati anatomici, istologici e cellulari, nonché dei filmati e delle fotografie già disponibili e in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono punite ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 116 del 1992.

